Ministero dell'Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 1 9 DIC, 2012

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento .

Prot. 2012/4-707//Giochi/Adi

Vincenzo MATTEUCCI c/o MOVIMENTO INDIPENDENTISTA LIGURE Via XX Settembre, 21/7 16121 Genova

OGGETTO: "Richiesta documenti ai Monopoli di stato"

Si dà riscontro alla istanza pervenuta da codesta associazione, avente pari oggetto, per rappresentare in primo luogo la confutabilità, oltre che infondatezza, delle dichiarazioni contenute nell'articolo pubblicato da "Il Sole 24 ore" il 16 febbraio scorso a firma del Sig. Gianni Dragoni, richiamato dalla S.V. nell'istanza medesima.

Si fa specifico riferimento ad un presunto provvedimento ministeriale che, a quanto si legge, avrebbe "ridotto le penali da 50 euro ad appena cinque centesimi l'ora per il mancato collegamento delle macchine al contatore dei Monopoli" comportando, in caso di applicazione retroattiva della predetta quantificazione, una (supposta) riduzione della penale irrogata nei confronti delle società concessionarie "a un centesimo della somma calcolata, a 840 milioni".

Al riguardo, si rappresenta l'assoluta inesistenza di provvedimenti ministeriali di tal fatta.

Né in tale ambito si pone l'Atto aggiuntivo sottoscritto dall'Amministrazione con le società concessionarie nell'anno 2008, con il quale si è proceduto, nel rispetto delle direttive parlamentari impartite, anche alla luce dell'autorevole intervento del Consiglio di Stato, nonché delle modifiche normative frattanto intercorse, alla revisione delle convenzioni in essere, preordinando nel contempo l'eventuale applicazione di penali all'osservanza dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza.

La previsione di sanzioni convenzionali, determinate in un importo fisso - alcune nella misura di cinquanta euro, altre nella misura di cinque euro, altre ancora nella misura di ventiquattro euro - è stata pertanto rivista, come condiviso dagli organi anzidetti e in ossequio ai richiamati principi, e, per l'effetto, è stato introdotto il concetto di limite massimo della penale applicabile, operante nel senso di garantire il contenimento della medesima entro un limite massimo, mediante il ricorso alla locuzione

o aams

"fino a" – fino a cinquanta euro, fino a cinque euro, fino a ventiquattro euro – inserita nel testo della disposizione ovvero dell'articolo di riferimento.

Tuttavia, alcuna modifica ha interessato le sanzioni originariamente previste nei termini indicati dalla S.V. con la asserita variazione "da 50 euro ad appena cinque centesimi l'ora".

Con riferimento alla documentazione richiesta, lo scrivente reputa non sussistente in capo alla S.V. una posizione giuridicamente tutelata tale da legittimare l'ostensione della medesima, difettando i presupposti richiesti dall'articolo 22, comma 1, lett. b) della legge 7.08.1990, n. 241; si rileva, piuttosto, un interesse al controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione che impone il rigetto dell'istanza presentata.

